



# IL FISCO SEMPLICE

u. 3  
2023

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:  
Settore Fiscalità d'Impresa  
Tel. 06 5866 220 · E-mail [tributario@confcommercio.it](mailto:tributario@confcommercio.it)

## L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

### Brevi riflessioni sul riordino delle agevolazioni fiscali

Lo studio delle **agevolazioni fiscali** riveste notevole importanza nell'ambito del diritto tributario. Nate principalmente come esclusioni ed esenzioni d'imposta, le agevolazioni fiscali hanno, infatti, visto una notevole espansione delle loro tipologie, assumendo le più diverse forme: **crediti d'imposta, deduzioni, detrazioni, dilazioni di pagamento, regimi sostitutivi e sospensioni temporanee o definitive dell'obbligazione tributaria**. Nel tempo, le diverse misure agevolative si sono poi stratificate, contribuendo alla frammentarietà ed alla complessità del sistema tributario e riducendo la trasparenza del processo di prelievo e di destinazione delle risorse pubbliche.

Nel 2011, l'Unione europea ha posto a carico dei Paesi membri l'obbligo di pubblicare, a partire dal 2014, un rapporto sugli effetti delle agevolazioni fiscali sul gettito allo scopo di incrementare la trasparenza dei conti e del processo di approvazione del bilancio, più che quella di valutare quali siano gli interventi efficaci e quali quelli da abolire.

Su questa spinta, il **Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale (2011)** aveva individuato 720 provvedimenti agevolativi per un costo totale di **253 miliardi di euro**.

La vera svolta, sul fronte del censimento delle agevolazioni, si ha, però, con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, il quale rende obbligatorio un **Rapporto annuale sulle spese fiscali**, da redigere con l'ausilio di una specifica Commissione

tecnica. Lo scopo della Commissione è quello di individuare le spese fiscali, valutandone gli effetti finanziari e di effettuare **"confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità", nonché analizzare "gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali"**.

Il livello di trasparenza raggiunto dall'Italia in materia di **"tax expenditures"** è, ormai, in linea con lo standard di molti Paesi OCSE. Il censimento delle norme fiscali agevolative è, infatti, allegato al Bilancio dello Stato da diversi anni. Esso riporta le quantificazioni – in termini di gettito e di soggetti beneficiari – delle norme erariali identificate come spese fiscali.

Ciò premesso, l'ultimo **Rapporto annuale sulle spese fiscali (2022)** identifica **626 spese fiscali erariali**, con un aumento rispetto al **2016 (444 spese fiscali) del 41%**. Il **minor gettito, per il 2022, è stato stimato pari a 83,2 miliardi di euro. Le spese fiscali locali sono, nel 2022, 114**: in decremento, dunque, del **31,3%** rispetto alle **166**

#### L'aforisma del mese

*Tutta l'arte della tassazione consiste nello spennare l'oca in modo da ricavare la maggior quantità di piume con il minimo di proteste.*

– Jean-Baptiste Colbert

**spese fiscali del 2016. Il minor gettito locale, per il 2022, è stato stimato pari a 45,4 miliardi di euro.**

**Il mancato gettito ascrivibile alle agevolazioni fiscali, sempre nel 2022, è pari al 6,7% del PIL,** in crescita rispetto al 5% nel 2017. Per il 2023, è stimata una riduzione del mancato gettito in rapporto al PIL attorno al 6,3%.

L'entità della **perdita di gettito complessiva**, nel periodo che va **dal 2017 al 2023**, registra un aumento del 43,9%, passando da **87,3 miliardi di euro di minori entrate nel 2017, a 125,6 miliardi di euro di minori entrate nel 2023.**

Ancora, le misure agevolative risultano molto disomogenee quanto a costo stimato e numero dei beneficiari interessati. Si evidenzia, infatti, una forte concentrazione: **solo 19 misure presentano valori superiori a 1 miliardo di euro.** Con riferimento alle modalità di erogazione, **i crediti di imposta sono pari al 12% del totale.**

Se negli ultimi anni l'Italia ha fatto significativi passi avanti sul censimento delle spese fiscali, si registrano, tuttavia, ancora molte incertezze rispetto al loro numero e alla loro natura, ai valori finanziari, ai beneficiari, agli importi pro capite e ai parametri di classificazione. In particolare, benché previste dalle norme in vigore, non sono ancora disponibili analisi sull'impatto *ex post* delle spese fiscali e sulla loro efficacia rispetto agli obiettivi di *policy* per cui erano state istituite.

Le **agevolazioni fiscali** sono, comunque, strumenti che permettono il raggiungimento di fini extra-fiscali che lo Stato deve conseguire per valorizzare e promuovere specifiche situazioni meritevoli di protezione giuridica.

Inoltre, le **agevolazioni fiscali** attualmente vigenti – **ed in particolar modo i crediti di imposta** – sono, in diversa misura, in grado di **sostenere in maniera efficace le imprese** e di indirizzare gli investimenti verso obiettivi di *policy* condivisibili.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il **credito di imposta** è uno **strumento agevolativo ben accolto dalle imprese**, data la rapidità dei tempi di concessione e la facilità di utilizzo. Se, infatti, nel caso di contributi pubblici, i soggetti interessati debbono spesso confrontarsi con i tempi e le complessità che caratterizzano l'emanazione di provvedimenti amministrativo-concessori, nel caso dei crediti d'imposta, invece, le imprese, una volta sostenuto l'onere, possono, avendone i requisiti, ottenere immediatamente, tramite compensazione, il beneficio fiscale.

Peraltro, il **credito d'imposta** permette l'abbattimento anche di imposte diverse da quelle sui redditi e di contributi, potendo così essere fruito anche da imprese in fase di start-up o da soggetti che risultano in perdita in sede di dichiarazione annuale.

Inoltre, il **credito di imposta** garantisce vantaggi anche all'Amministrazione finanziaria. Come affermato nel citato **Rapporto annuale sulle spese fiscali (2022), "il credito di imposta rappresenta uno strumento trasparente che consente all'Amministrazione Tributaria di tenere sotto controllo l'esatto ammontare dei benefici concessi e fruiti"**.

Alla luce della breve analisi svolta, possiamo, quindi, affermare, senza ombra di dubbio, che le **agevolazioni fiscali sono strumenti di sostegno essenziali per il mondo delle imprese: esse non vanno, assolutamente, eliminate, ma possono, certamente, essere razionalizzate.**

È, dunque, necessario aumentare la qualità delle informazioni sulle spese fiscali, anche mediante analisi sull'impatto *ex post* delle singole spese fiscali, così da poter fornire maggiori e migliori dati che aiutino a distinguere le agevolazioni che rispondono ad obiettivi di *policy* condivisi.

La razionalizzazione delle agevolazioni fiscali deve, però, tradursi in una revisione strutturale delle spese fiscali. È necessario, quindi, agire su tutte le misure in essere per trasmettere un chiaro e netto messaggio di equità dello sforzo riformatore.

**Il riordino delle agevolazioni fiscali non può, pertanto, che avvenire nell'ambito di una riforma fiscale più ampia ed organica.** In tal senso, i principi contenuti nel recente **Disegno di Legge Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 marzo, **vanno nella condivisibile direzione di razionalizzare le spese fiscali esistenti, contemperando finalità redistributive, utilità sociale ed obiettivi di efficienza.**

**Bene, quindi, che nella Legge Delega si tenga conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell'istruzione, della previdenza complementare, nonché degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.**

# L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

## DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023

### Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 e 18 aprile 2023

Con due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 e 18 aprile 2023 sono state definite le tempistiche, le modalità di accesso e le regole per le deleghe della dichiarazione precompilata 2023.

In particolare, dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate possono essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni quest'anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal 20 aprile scorso, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall.

## CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

### Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 aprile 2023

Come noto, la legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto, in alternativa agli istituti di definizione agevolata previsti dall'articolo 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo "fuori udienza" con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti (commi da 206 a 212 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023). A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 2 del DL n. 34/2023, la procedura conciliativa "fuori udienza" è stata estesa alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023 anziché al 1° gennaio 2023 e il termine per la sottoscrizione dell'accordo è prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2023. Tanto premesso, con la Circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'istituto in parola, nonché indicazioni relative ad alcuni profili procedurali. Tra questi, con riferimento alla pendenza della lite, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che alla data del 15 febbraio 2023, indicata dal legislatore con il nuovo DL n. 34/2023, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, non essendo richiesto per la definizione della lite che alla medesima data sussista anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

## ROTTAMAZIONE QUATER - DOMANDE DI ADESIONE FINO AL 30 GIUGNO 2023

### Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 aprile 2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 68 del 21/04/2023, ha annunciato che è differito al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252 della Legge n. 197/2022). Pertanto i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura di rottamazione.

Conseguentemente è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Infine, una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

## TREGUA FISCALE - LEGGE DI BILANCIO 2023

### Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 306/E del 24 aprile 2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 306 del 24 aprile 2023, ha chiarito che l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie si applica solo alle liti in cui l'Agenzia sia stata chiamata in giudizio: non sono incluse nell'istituto definitorio quelle controversie in cui l'Agenzia non è destinataria dell'atto di impugnazione, non è stata chiamata in giudizio o non è intervenuta volontariamente.

Pertanto, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, l'Agenzia delle Entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 27 aprile 2023 ha individuato, con riferimento ai soggetti ISA, i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali di cui all'articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50.

In particolare, il documento individua e analizza i criteri di accesso al regime premiale dello scorso anno e stabilisce che il giudizio di affidabilità potrà essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta in corso e quello precedente.



## DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – PRESUPPOSTI

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 307 del 27 aprile 2023

Con la risposta n. 307 del 27 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esistenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Come noto, la suddetta definizione agevolata si applica alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, oppure recapitate successivamente a tale data.

Nell'ipotesi in cui il cui pagamento rateale delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni sia ancora in corso, la nuova disposizione prevede che il beneficio in parola possa essere applicato al debito residuo. Al riguardo, nella risposta in oggetto, l'Agenzia chiarisce che ai fini della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, per "rateazioni in corso al 1° gennaio 2023" si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

## L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

## INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DELL'ACQUIRENTE NELLO SCONTRINO FISCALE

**DOMANDA** Si chiede di sapere se è necessario indicare il codice fiscale dell'acquirente nello scontrino fiscale per pagamenti oltre un determinato importo.

**RISPOSTA** L'obbligo di inserimento del codice fiscale del cliente all'interno dello scontrino fiscale era contemplato dall'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, per le operazioni superiori a 3.600 euro. Ad oggi, tuttavia, detto obbligo non è più vigente, a seguito dell'abrogazione del citato articolo ad opera della Legge di Bilancio per il 2018. Sul tema, si ritiene opportuno segnalare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq allegate all'ultimo aggiornamento della guida al bonus mobili, con cui è stato chiarito che, nel caso dell'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'agevolazione, ai fini della detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Nell'ipotesi in cui, invece, viene omesso il codice fiscale, in caso di acquisto tramite carta, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Si ritiene, dunque, che tali chiarimenti siano validi anche per l'acquisto di altri beni per i quali è possibile usufruire della detrazione fiscale.



## RECUPERO ECCEDENZE RITENUTE

**DOMANDA** Si chiede di sapere quale codice tributo deve essere utilizzato per il recupero di ritenute versate in eccesso.

**RISPOSTA** Per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento delle ritenute in parola, occorre utilizzare il codice tributo "1627" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".

## SANATORIA FORMALE FATTURE ELETTRONICHE

---

**DOMANDA** La sanatoria formale del costo di 200 euro sana anche i tardivi invii di fatture che non hanno inciso sulle liquidazioni IVA?

**RISPOSTA** L'invio in ritardo allo Sdi di una fattura elettronica è un mero «errore formale» e può quindi essere sanato, se la fattura è inclusa nella liquidazione Iva e l'imposta è versata. Tale aspetto ha trovato risposta nella circolare 6/E sulla tregua fiscale varata il 20 marzo dalle Entrate.

Nel medesimo documento di prassi è stato anche precisato che i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta, costituiscono una violazione formale.



## RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

---

**DOMANDA** Si può accedere al ravvedimento operoso speciale per situazioni che sarebbero oggetto in futuro di verifica ai sensi degli articoli di 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 o 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (controlli formali)?

**RISPOSTA** Con la circolare n. 2/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono definibili con il ravvedimento operoso speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali (articolo 36-ter del D.P.r. n. 600/1973).

## TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

---

**DOMANDA** Su quale anno si calcola il limite delle mance del 25 per cento del reddito percepito? E su quale quello del reddito di 50.000€?

**RISPOSTA** Come noto, la legge di Bilancio 2023 ha previsto un meccanismo di detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, bar, ristoranti). Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - acquisite tramite il datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici - costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito per le relative prestazioni di lavoro.

La detassazione si applica nel solo settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Il limite del 25 per cento del reddito percepito e il limite del reddito di 50.000€ sono calcolati prendendo come riferimento i redditi percepiti nell'anno precedente.



## TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

---

**DOMANDA** Se durante l'anno un dipendente aveva diversi datori di lavoro o quando il contratto viene rinnovato o prorogato, si deve fare il conguaglio a fine anno?

**RISPOSTA** Trattandosi di somme soggette all'imposta sostitutiva del 5%, se nel corso dell'anno vi sono stati cambiamenti nel rapporto di lavoro (cambio di lavoro o rinnovi del contratto), considerato che l'imposta è dovuta sempre nella stessa misura del 5%, non dovrà essere effettuato alcun conguaglio, sempreché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.

# Scadenzario fiscale

## GIUGNO

### GIOVEDÌ 15 GIUGNO

#### **MOD. 730 - Dichiarazione Modello 730 - Presentazione tramite sostituti di imposta, CAF o professionista abilitato - Trasmissione all'Agencia delle Entrate - Consegna al contribuente della dichiarazione**

Trasmissione all'Agencia delle Entrate - da parte di sostituti di imposta, CAF-dipendenti e professionisti abilitati - delle dichiarazioni Mod. 730 ad essi presentate dai contribuenti entro il 31 maggio. Consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione.

#### **IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza**

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 maggio 2023 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura elevata dall' 1,25 al 5 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2023. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

### VENERDÌ 16 GIUGNO

#### **ACCISE - Versamento imposta**

Pagamento dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente.

#### **IMU - Imposta municipale - Generalità dei contribuenti: versamento prima rata per il 2023**

Versamento prima rata IMU per il 2023.

#### **IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo - Versamento**

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

#### **IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento**

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.



### **ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento**

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente: - per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)

### **IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione**

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale per anno 2022 con Mod. F24 e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

## LUNEDÌ 26 GIUGNO

### **IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili**

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di maggio 2023.

## GIOVEDÌ 29 GIUGNO

### **MOD. 730 - Dichiarazione Modello 730 - Presentazione tramite sostituti di imposta, CAF o professionista abilitato - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Consegna al contribuente della dichiarazione**

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate - da parte di sostituti di imposta, CAF-dipendenti e professionisti abilitati - delle dichiarazioni Mod. 730 ad essi presentate dai contribuenti dal 1° al 20 giugno. Consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione

## VENERDÌ 30 GIUGNO

### **IMU - Dichiarazione annuale dell'inizio del possesso e delle variazioni intervenute**

Presentazione della dichiarazione ai fini IMU per inizio possesso o per variazioni intervenute negli anni solari 2021 e 2022.

### **IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Termini di presentazione e di versamento**

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

### **IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (DIGITAL SERVICES TAX) - Dichiarazione**

Dichiarazione ai fini dell'imposta sui servizi digitali per l'anno 2022.

### **IVA - Adeguamento ai fini degli ISA - Versamento senza maggiorazione - Importo rateizzabile**

Versamento IVA dovuta per adeguamento ai fini degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale, senza maggiorazione. Importo rateizzabile. Mod. F24 e cod. trib. 6494.

### **IRPEF - Dichiarazione Modello REDDITI cartaceo - Persone fisiche**

Presentazione Mod. REDDITI cartaceo ad uffici postali (ammesso per persone fisiche solo in casi particolari indicati nelle istruzioni)  
N.B.: termine ordinario di presentazione dichiarazione telematica entro il 30 novembre 2023.

### **ACCISE - Gas naturale - Versamento della rata d'acconto mensile**

Versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO - Dichiarazione annuale - Presentazione**

Termine per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano i corrispettivi delle locazioni brevi.

### **REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta**

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

### **IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento**

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

### **IRPEF / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Persone fisiche e società di persone - Versamento senza maggiorazione**

Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni Modelli REDDITI ed IRAP senza maggiorazione.

### **CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Versamento senza maggiorazione del saldo e della prima rata d'acconto**

Versamento imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" a saldo per il 2022 ed in acconto per il 2023 senza maggiorazione. L'importo è rateizzabile.

### **IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento senza maggiorazione**

Versamento imposte a saldo e in acconto, risultanti da dichiarazioni Modelli Redditi ed IRAP, senza maggiorazione.

### **BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata**

Versamento rata bimestrale dell'imposta di bollo in modo virtuale.

### **AGEVOLAZIONI - Rideterminazione del valore delle crypto-attività - Possedute al 1° gennaio 2023 - versamento imposta sostitutiva.**

Rideterminazione del valore delle cryptoattività possedute al 1° gennaio 2023 e versamento imposta sostitutiva.

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA - Omessi versamenti relativi ad atti di acquiescenza, accertamenti con adesione, conciliazione ecc. - Versamento**

Versamento rateale delle somme relative ad atti di acquiescenza, accertamenti con adesione, conciliazione ecc.